B
M547lr

0-14-36

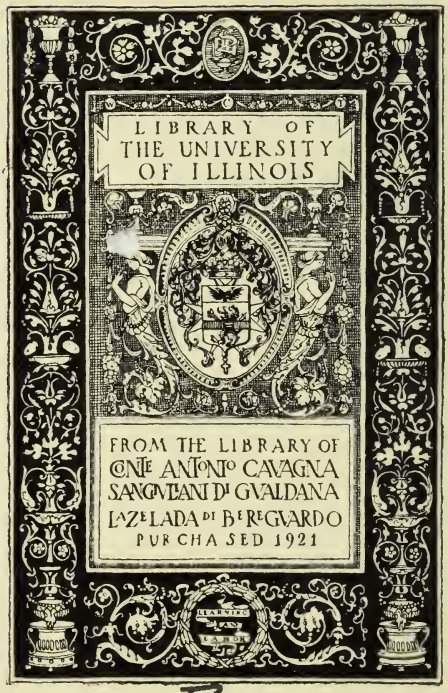

B
M5471r

Digitized by the Internet Archive
in 2016 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign Alternates

https://archive.org/details/sullavitaesulleo00ar

SULLA VITA E SULLE OPERE

DI

JACOPO MENOCHIO

TIP. RONCHETTI E FERRERI

SULLA VITA E SULLE OPERE

DI

JACOPO MENOCHIO

DISCORSO

DI

A. R.

MILANO

MDCCCXLV.

B
M5471r

9J/36 E. SEXTON

S'egli è atto di onesto costume tessere le lodi di preclari ingegni che, bandita l'ignavia, risguardarono le opere degli antichi come un capitale da rendere con squisita industria fruttuoso, e procurarono di aumentare con nuovi trovati il patrimonio che fu loro lasciato per trasmetterlo, accresciuto, alla posterità, non è meno conforme ai dettami del giusto commendare que' primi gloriosi, i quali ci mostrarono la strada aperta all'apprendimento delle scienze, e rigata dei loro sudori. La quale commendazione è tanto più dovuta, se la vita e il merito di alcuni di questi duci e maestri del sapere non abbiano avuto ancora un encomiatore; perocchè grave colpa è dimenticare l'obbligazione della riverenza e della stima meritata da coloro

905885

che travagliarono nel gittare, o nell' ampliare le fondamenta dell' umano scibile.

Que'giureconsulti che con profonde ed ampie meditazioni recaronsi in mano la chiave regia del sapere, la teorica, a nodrire la lor mente di cibo vitale si valsero non poco de' libri di Jacopo Menochio. I quali, essendo ponderosi in foglio, farebbero forse ribrezzo a quelli che stanno contenti a studii superficiali ed a nozioni posticcie, e gridano la croce al metodo di disciplina inteso a porre a lato degli studii quella serietà che si richiede dall' importanza della carica ambita (1).

Rilevantissimo fu il vantaggio che i cultori della giurisprudenza canonica, civile, criminale e feudale cavarono dall'immensa dottrina insegnata in quegli scritti. Ma, nè degli alti pregi di questi, nè dell' altissimo senno dell' autore venne ancora in pensiero di alcuno di tenere apposito ragionamento. E però, imprendendo io, con veraci detti, a dare alla memoria di lui un tributo di onorificenza, farò di mostrare come alla grande congerie delle opere sue sia stata pari la copia delle eccellenti teoriche spostevi, e com' ei fosse valentissimo eziandio ne' più malagevoli ministeri, sicchè fu nel possedimento della doppia felicità, a pochi concessa, di scrivere degnamente le massime da seguitarsi, e di professare ne' suoi uffizi quelle degne di essere consacrate colla penna alla posterità (2).

Girolamo Menochio, cittadino pavese, ed una gentildonna della famiglia Gravellona da Vigevano furono i genitori di Jacopo, nato l'anno 1532. Se vero fosse, come crede l'Argelati (3), che la stirpe de' Menochi si annoverasse fra le famiglie antiche ed illustri, lo splendore di lui cominciato avrebbe dal suo concepimento. Ma Jacopo istesso, in un'orazione, cui Antonio Riccobono, professore di Padova, attinse notizie biografiche del medesimo, scrisse non essere stata ne' suoi maggiori nobiltà di sangue (4): perciò la grandezza del merito suo ebbe principio ed innalzamento solamente per le doti egregie di che seppe far tesoro.

Trascorsi gli anni puerili, ritrasse dagli studii delle umane lettere e delle filosofiche discipline profitto maggiore della più larga speranza. Appresso diede opera e tempo soprattutto alla cognizione delle leggi civili e canoniche nella patria università; e vi riuscì in guisa, che, conseguíta la laurea dottorale, fu trascelto a sponitore primario delle instituzioni civili, comechè avesse compiuto appena l'anno vigesimo secondo (5). Progresso sì rapido nella scienza delle divine ed umane cose, nella condizione in cui era la giurisprudenza in quel tempo, non si sarebbe fatto dal Menochio senza un ingegno di eminente attezza.

Che quella condizione non fosse felice è narrato dalla storia esterna del romano diritto. Questo giure fu la norma de' tribunali nelle provincie dell'imperio occi-

dentale anche dopo l'innondazione de' Barbari, come diedero a conoscere, più che altri scrittori, l'erudito Donato da Asti (6), e l'insigne professore De Savigny (7), corifeo della scuola storica. Quella legislazione, sebbene novella luce avesse ricevuto nel secolo XII in Bologna per l' insegnamento d'Irnerio, che lo stesso De Savigny (8), meglio d'ogni altro storico, provò essere stato italiano, e, benchè la scienza del diritto ajutata da quell' ammaestramento, poi dalle scuole di Accursio e di Bartolo, non fosse più bambina, secondo l' espressione di Alciato, tuttavolta da che il dispotismo e la licenza alternativamente, o congiuntamente avevano turbato il governo delle città lombarde, lo studio delle leggi era venuto in decadimento. Non ancora il sistema ristauratore introdotto da quel sommo giureconsulto milanese erasi propagato. Bartolo, antesignano della scuola precessa, non aveva saputo sottrarsi al giogo di una dialettica ottenebrata dalla caligine di quell'età; e, in tale servaggio, scarsissime frutta ei ricolse dalla parte disputatrice di quella scienza, che schiude il cammino a tutte le altre, la qual parte, al dir di Tullio, è la sola maestra del ben definire, del ben dividere, e del rettamente ordinare. Bartolo, manchevole di questa guida sicura, cadde spesse volte in oscurità e sottigliezze, e in dispute fastidiose, atte solo a consumare il tempo di chi le legge, e a nuocere alla retta interpretazione del testo.

Menochio, non ostante la povertà in cui era lo studio del diritto, e il difetto di metodo acconcio a farlo risorgere, diede saggio di squisito senso giusto ed artifizio nell'ammaestramento. Il perchè un Principe fra i più savi d'Italia, e che, giusta le assennate parole di un accreditato scrittore vivente, agli altri tutti sovrastò per belliche virtù e per politica sapienza, si accese nel desiderio di averlo nel principale stabilimento scientifico de' suoi dominj.

Il duca Emanuele Filiberto, ricuperati quasi tutti i suoi Stati, come prima si vide fermo sul trono, rivolse l'animo a procacciare ai soggetti i beneficj che il coltivamento delle scienze e delle lettere suol dovunque fruttare. Egli avvisò di rigenerare l'università che da Torino, cadut'in possesso de' Francesi, era stata trasferita a Mondovì; volle pertanto si mandassero invitazioni onorevolissime, e si offerissero stipendj generosi a molti de' più rinomati professori per allettarli a portarsi dalle diverse regioni italiche a quell' università (9), e comandò si rendessero presso di lui coloro de' suoi sudditi che insegnavano in archiginnasii di paesi estrani (10.

Nel novero dei primi era Menochio. La riputazione che aveva saputo procacciarsi non sminuivasi, sebbene messa a comparazione colla celebrità, nella filosofia, di Francesco Vimercati, milanese; nell' arte oratoria, di Giovanni Battista Giraldi, ferrarese; e nella

giurisprudenza, del portoghese Antonio Goveano, il quale, per sottigliezza d'ingegno, fu dal giudizio acutissimo di Antonio Fabbro mandato innanzi eziandio a Cujaccio. A que' uomini insigni venne aggiunto il Menochio, acciocchè contribuisse ad illustrare quel nuovo albergo delle scienze.

Ivi si segnalò anche per la cognizione esatta della ragione canonica, la quale, *sviluppando l'elemento cristiano*, risanò, come si esprime uno scrittore di larga e sanissima vena (11), l'elemento civile della sapienza romana. Per gli applausi che si facevano a Jacopo, i reggitori di quella parte d'Italia, in cui la romana grandezza apparve rediviva; di quella Potenza i vessilli della quale furono dagl'intrepidi suoi figli portati sino alle regioni dell'Asia; di quella Repubblica che introdusse le prime idee delle manifatture, assieme alle preziose merci levate a Costantinopoli, ed era molto versata intorno alla legislazione ed alla politica, entrarono nella brama che il Menochio si trasportasse a Padova ad aumentare colla istruzione il vantaggio e il decoro dell'università. Nè si tennero contenti al solo desiderio; chè, procurata la protezione autorevolissima di Margherita, figlia di Francesco I di Francia, sposa al duca Emanuele Filiberto, toccarono al fine bramato. Per lo che al Menochio, il quale aveva avuta sua stanza in Mondovì sei anni, fu data abilità di passare alla patria del principe

degli storici de' Romani ad erudire la gioventù nel diritto pontificio. Della qual grazia singolare avendo voluto porgere chiaro argomento di durevol memoria, intitolò nell' anno 1565 alla duchessa medesima, in grandissima affezione al duca suo consorte, e lodatissima pel patrocinio possente prestato ai dotti, ed in particolare ai celebri Michele dell'Ospitale, e Giacomo Cujaccio (12), un trattato sul recuperamento del possesso. A quest' opera altre due aggiunse nell' anno venuto dopo, la prima sull' acquisto, la seconda sulla conservazione di quell' ente giuridico.

Il Menochio, in cui era il felice e raro accordo d'ingegno prontissimo e inventivo, e di pazienza invitta di studio, si accinse a ridurre in quelle trattazioni, che modestamente appellò *commentarj*, a principj sommi le decisioni concernenti le materie possessorie sparse nel diritto romano, nel canonico, e negli statuti delle città maggiori d'Italia. Per il quale lavoro sapientemente condotto le teoriche note ottennero maggior luce, le oscure vennero disnebbiate; le une e le altre, tessute a foggia di ragionata dottrina, formarono pel giureconsulto una guida sicura in oggetto di tanto rilievo qual si è il possesso di tutto ciò che serve all' uso degli uomini. Fu Menochio che ha dato l' essere al corpo di quella dottrina. Ei la produsse in latino idioma, di cui si valse pure nelle altre opere, usando di uno stile adatto alla natura della materia

secondo il gusto di quell' età. Il qual corpo di dottrina offerì alla scienza della ragion civile un complesso ordinato di principj, cui i casi speciali si poterono sottomettere, ed apprestò anche ai legislatori materiali idoneissimi per la formazione, o pel miglioramento di leggi. I più preclari interpreti del diritto fecero menzione onorevolissima di questo lavoro; e il signor De Savigny non disdegnò di profittarsene nel comporre il trattato classico sul diritto di possesso (13).

Come soltanto per la virtù e pel vantaggio altrui il Menochio pasceva la mente sua colla sapienza, non avveniva mai che si lasciasse prendere da sregolato appetito di conoscere; poichè, se questo muove chi studia, costui, dice Parini (14), è astretto a far ricerca, con moltissimo dispendio di tempo, delle notizie utili e delle vane, e deve mandar fuori copiosi sudori con non altro guadagno che d'un fumo, il quale non di rado fa piangere.

Si mantenne saldo nel proposito di comporre un' opera che indirizzasse i giudici nelle decisioni delle cause chiamate da Giustiniano arbitrarie (15). Nel compilarla pose ogni cura ad infrenare con savissimi ammaestramenti lo sbrigliato arbitrio di que' sentenziatori, i quali, anzichè esser legge parlante nel silenzio della scritta, supplendo a questa colle disposizioni date sopra casi consimili, o giudicando in mancanza di esse

secondo i principii generali di diritto, pigliavan misura dal proprio capriccio, velandolo col colore dell' equità.

Rammentò innanzi tutto in quell' opera i caratteri della vera giustizia a coloro che, scelti a ministrarla, debbono colle loro sentenze munire di áncore le leggi (16). L' opera fu divisa in due libri. Nel primo l' Autore ventilò molti temi sul concetto delle cause arbitrarie; venne a considerare i doveri dei diffinitori di esse; e, con una investigazione accurata sull' origine della potestà di giudicare fra i Romani, fece chiaro il senso della voce *arbitrio*, e lo sceverò da quello della parola giudizio. Spiegate queste significazioni, pose il concetto delle azioni arbitrarie, argomento di dispute tra giureconsulti gravissimi; distinse le materie dell' arbitrio demandato ai giudici, e segnò le regole di esercitarlo. Nel secondo libro numerò tutti i casi venuti a sua notizia, la cognizione de' quali dipendeva dall' arbitrio accennato.

Nell' anno 1572 fu destinato a succedere al professore Marzio Rutilio, interprete nell' istessa università di Padova del diritto civile, già da Jacopo medesimo con tanto profitto insegnato in Pavia e in Mondovì. Nell' anno istesso si mise in cuore di consegnare alla stampa le consultazioni fatte per incarichi di principi, o di privati. Queste consultazioni, nel numero di mille duecento ottantasei, testimoniano la prodi-

giosa alacrità dell'ingegno suo; e l'importanza, la varietà delle materie, e l'estensione delle trattazioni danno saggio che quello era ingegno sommamente elevato, potente e vasto. Presso che tutti gli enti della civile giurisprudenza veggonsi discorsi in que'responsi. Molti concernono ad argomenti del diritto canonico e della ragion penale (17). Tra le consultazioni risguardanti il diritto feudale sono pregevolissime quelle trattanti delle pretensioni de' duchi di Savoja e di Mantova sul marchesato di Monferrato (18).

Nell'encomiare (19) l'industria agricola e la manifattrice mostrossi di mente ricca di massime sanissime anche in quella scienza, che il valentissimo conte Galeani Napione appellò *germana minore della politica.* Il dovizioso arredo di cognizioni nell'economia pubblica ringrandì la fama del Menochio; perocchè tal parte di sapere a pena cominciava ad essere coltivata e a ricevere la forma di dottrina, servigio che fece di prestare l'esimio italiano autore dell'opera la *Ragione di Stato,* apparsa quasi vent'anni appresso la pubblicazione dei responsi di Menochio (20). Ragionò in uno di essi (21) del grave danno che derivava e alla salute pubblica e alla produzione di altri frutti più necessarj ai bisogni dello Stato dalla seminagione de' risi ne' fondi prossimani alle città; e seppe accreditare il suo dire coll' autorità dell' esperienza e di editti pubblicati da Governatori dello Stato di Milano

nel 1575, e in anni posteriori, a proibire quel genere di coltivazione, prima entro sei miglia, poi quattro dalle città, e assolutamente in tutto il territorio di Novara.

Nella consultazione scritta intorno al dominio assegnito l'anno 1426 dalla Repubblica Veneta di Sabbionetta durante la guerra contro il duca di Milano (22) favellò del diritto di procurare colle armi la sicurezza esterna degli Stati. Nessun pubblicista aveva dato ancora un aspetto scientifico a quella parte del diritto delle genti; e solo nel 1588 fu pubblicato il libro, nel quale se n' ebbe un saggio, dell'italiano Alberico Gentile, quarant'anni innanzi che Grozio desse fuora l'opera sua originale. Il Menochio, che già con bell'ordine e con erudizione non misera aveva enunciati i principii direttivi di quella materia di tanto momento, ottenne novellamente credito di scrittore benemeritissimo, e di gran talento.

Ma queste lucubrazioni non tutte poterono cansare un'appuntatura ragionevole. Un giureconsulto distinto sopra i mediocri (23) avvertì come alcune opinioni del Menochio meritavano riflessioni ed emende. Ma nel censore fu eguale alla finezza d'intendimento la bontà dell'animo; perocchè mise in uso la giusta moderazione di Orazio nella critica fatta del poeta Lucilio (24); ed anzi che correre ad indicare gli errori principiò dal considerare i pregi di quelle consulta-

zioni, pe' quali, secondo che ha testificato Guido Pancirolo nel libro de' preclari interpreti del diritto, i tribunali facevano delle medesime moltissimo caso.

Di un uomo, le cui azioni erano quelle senza delle quali non si poteva essere, nè parere virtuoso e sapiente; di un uomo, il quale fortemente sentiva che la sapienza non si riceve dal cielo come dono da ritenersi a proprio esclusivo beneficio, e perciò faticato aveva per comun giovamento; di uom tale qual si era Jacopo, i Veneziani ebber d'uopo in una bisogna gravissima con Gregorio Terzo Decimo, nome fatto immortale per molteplici azioni sublimi. Erano caduti in disgrazia di quel Pontefice seco loro collegato contro la potenza ottomana, avendo, lui non sentito, fermata pace colla medesima. A mondarsi da quella macchia si prevalsero dell' avveduta e matura perizia ne' pubblici maneggi di Menochio, il quale, andato oratore a Gregorio, seppe indurlo a rivificare l' alleanza.

Il gran duca di Toscana Francesco De Medici, che intendeva a procacciare all' università di Pisa il fruttuosissimo dottrinamento del Menochio, invitollo a trasferirvisi, impromettendogli la provigione splendida di mille aurei (25). Comechè fosse lusinghevolissima quest' invitazione, non l' accettò per dar segno di suo animo grato alla Serenissima Repubblica, e di affetto all' università di Padova. La quale nobile ricusa sortì ai Moderatori di quella Signoria sì gradita, che gli

assegnarono lo stesso emolumento proffertogli dal Gran Duca. Ebbe altre chiamate e dal Senato di Bologna, e dal gran duca Ferdinando succeduto a Francesco De Medici, il quale gli propose un onorario che avanzava quello esibito dall' antecessore; ma eziandio a quest' inviti si tolse il Menochio colla già addotta escusazione.

Mancato ai vivi nel 1588 Nicolò Graziano, institutore riputatissimo di civile ragione nell'università di Pavia, il Senato di Milano, cui apparteneva eleggervi i professori, non seppe por riparo a tanta perdita che col disporre Menochio a ricondursi in patria. Questo nome dolcissimo risvegliò nel cuor suo carità vivissima verso la sua terra, alla quale si restituì nell' anno 1589. Nel giro di questo dedicò al preside dell' eccellentissimo Magistrato che lo aveva fatto succeditore al Graziano un' opera *sulle presunzioni, congetture, sui segni e su gl' indizj*; e mise in tal modo in palese com' ei sentisse il beneficio, lui non chiedente, impartitogli.

Ideare un lavoro, nel quale la materia delle presunzioni, di grandissima importanza ne' giudicj civili, mercè che in esse hanno fondamento tutti i mezzi di prova ricevuti dalle leggi (26); assai ampla per le copiose sue fonti, e di soventi resa scabrosa da conghietture assurde, da passioni insane, da colpevoli credulità venisse compiutamente ragionata, non potè

essere che un concepimento proprio ad un intelletto di alta e vasta comprensiva, e conoscentissimo delle discipline giuridiche sì speculative che pratiche.

Che Jacopo si caricasse le spalle di un peso, a portare il quale esse erano abilissime, niuno il vorrà negare dopo quello che dirò, data prima qualche contezza di quest'opera. Ei la divise in sei libri. Primamente scrisse della necessità delle prove ne' processi giudiziarj; venne indi separando con Aristotile, Cicerone, Quintiliano e Duareno le artificiali dalle inartificiali, distinzione che un vivente scrittore, di superficiale dottrina, attribuì allo scolasticismo che aveva invaso le curie, pose l'idea delle presunzioni semplici, di quelle ammesse dalle leggi, e delle altre, che, essendo sollevate al grado di *verità legali*, meglio con questo nome che con quello di presunzioni *juris et de jure* si potevano da Menochio indicare, come lo furono più accuratamente da Coccejo Enrico (27), da Eningio Boemero (28), da Domat (29), da d'Aguesseau (30) da Romagnosi (31), conciossiachè le presunzioni avendo soltanto, più o meno, la sembianza del vero, non mai escludono nel linguaggio esatto la prova annullatrice di questa verisimilitudine.

Notò poi i caratteri, pe'quali la presunzione si differenzia dall'indizio, dalla congettura, dal segno, dal sospetto, dall'amminicolo, dalla finzione di diritto. Misurò il merito de'pareri sulle fonti delle presunzioni,

e tenne parola dell' ordine in cui le semplici si deggion dedurre, del loro effetto, della collisione fra esse, e de' mezzi idonei a invalidarle. Gli oggetti di maggior momento disseminati nel campo delle presunzioni, amplissimo e pieno di spini, furono molto aggiustatamente ripartiti e svolti ne'primi cinque libri, ne' quali non pretermise di favellare di quelle che sostengono le leggi, le consuetudini, i rescritti del Principe, e che risguardano chi esercita la facoltà di giudicare, e il diritto alla buona fama sì negativa che positiva.

Argomenti del libro sesto sono le presunzioni e conghietture concernenti materie svariate, a modo di esempio, l'ignoranza, l'errore di fatto o di diritto, la consapevolezza delle azioni del vicino o del congiunto, lo stato dovizioso ovvero miserabile, l'obbliamento delle cose accadute, la prudenza degli attempati, la vigorìa de' giovani, la longevità dell'uomo, il nascimento preceduto in un parto gemello, le doti della nobiltà, la giustizia della guerra, il consenso del penitente al rivelamento di sua sacramental confessione.

Da quest' opera fu maggiormente francheggiato il diritto dell'autore suo ad un seggio fra i giureconsulti dottissimi e più benemeriti. Vero si è che trasse costrutto dal libro delle presunzioni di Alciato, al quale, con sentimento verace ed insolito negli scrittori, rese bella laudazione (32); ma il lavoro dell'Alciato rimansi di molto addietro da quello del Menochio. Nel primo

le materie non sono nè abbondevoli nè gravi come si appresentano i subbietti nel secondo, non essendo contenuti ne'commentarj di Alciato che i temi delle finzioni legali, e delle tre già ricordate specie di presunzioni, susseguìte da tre regole. Alciato, comechè fosse il primo a congiungere collo studio del diritto la letteratura, non incarnò i suoi commentarj di erudizione utile pari alla usata dal Menochio. Ne' medesimi poca parte ha il ragionamento, laddove nell'opera di questo la dottrina è assai meglio sorretta dalla logica critica, mezzo tanto adatto a condurre a perfezione il segno della verità morale, di cui è forza rimaner paghi, allorchè non è dato avere il grado di convincimento che si ottiene mercè la dimostrazione matematica.

Uomini celebratissimi stranieri e connazionali parlarono, direi quasi, con venerazione della dottrina consegnata dal professore Menochio in quest'opera. L'immortale Leibnizio, nel suo metodo di apprendere e d'insegnare la giurisprudenza, palesò l'intendimento di ridurre quel corpo di scienza a forma che meglio si attagliasse alla condizione degli studiosi in quell'età; del qual lavoro, e di altri ancora lascionne il solo desiderio, del che la cagione fu, al dire di un suo panegerista, Fontenelle, l'immensità delle cognizioni di cui aveva arricchito l'intelletto, la quale faceva in esso rivolgere mille pensieri, che poi resta-

vano vane ombre. E Romagnosi, nome commendatissimo, nel trattare del sistema probatorio e delle sue prime conseguenze pratiche, scrisse (33) doversi l'opera anzidetta annoverare fra quelle produzioni scientifiche, le quali, pel vantaggio che ne deriva, debbono essere studiate sotto qualunque buon governo; studio raccomandato eziandio di recente dai valentissimi giureconsulti e magistrati austriaci De Zeiller e Pratobevera (34).

Menochio seppe nobilitare l'Italia anco come amministratore espertissimo della giustizia. Filippo II delle Spagne, signore di queste provincie, ragguagliato che Jacopo nel maneggio degli affari aveva acquistato l'abito di ravvicinare in modo egregio quello che doveva essere a ciò che era, mezzo il migliore, per avviso pure di Savigny (35), d'ingrandire la scienza del diritto, volle sedesse nel Senato di Milano, dopo quattro anni il suo ritorno a Pavia.

Quel magistrato teneva la preminenza su gli altri delle provincie prenominate, e nelle facoltà di lui era eziandio il confermare le costituzioni del Principe, e il concedere dispense dall'obbligo di osservarle (36). Come l'esercizio di quel potere si estendeva agli oggetti della politica, così faceva di mestiero che i senatori non pure avessero molt'abilità nel librare con giusta lance i diritti de' privati, e nel pagare i mal-

fattori della loro audacia, ma bene anche s'intendessero della scienza del buon governo.

Menochio era giunto parimenti in essa a tal grado di maestrìa che il Sovrano il giudicò atto sopra molti a reggere l'altra magistratura, appellata delle *Rendite straordinarie*, stabilita per conseguire scopi rilevantissimi, com'erano, fra parecchi altri, la conservazione del patrimonio del Principe, la vigilanza su gli agenti fiscali, il reprimento de'loro abusi, la decisione delle liti promosse circa le acque di ragion pubblica, il provvedere alla riscossione delle rendite dello Stato (37). Quella presidenza fu conferita al senatore Menochio nell'anno 1594, nel quale il Sovrano volle pure innalzarlo alla dignità di suo intimo consigliere. Divenuto così capo de'questori, nome de'membri di quell'ufiizio (38), seppe rifrancarli con prudentissimi consigli nella via del dovere, e, colla somma autorità sua, difenderli dai colpi che il reo talento scagliava contro i ministri della legge, che virilmente combattevano per la giustizia.

Perdurò in questa carica oltre due lustri, dopo i quali, non rispondendo alla costanza dell'animo suo la salute del corpo, stremata per l'età e per le gravissime cure spese in pro del Principe e della Patria, Filippo III lo rimeritò, permettendogli di cessare da quelle, e aumentandogli l'onorario.

Come pioggia benefica, che fa rinverdire una pianta omai inaridita, quell'abbondevole guiderdone ridonò vigoría all'intelletto di Jacopo, talmente che ne uscì novello frutto, pegno di affettuosa e gratissima osservanza al Monarca ristoratore. Fu un trattato su la giurisdizione, su l'imperio e su la podestà ecclesiastica e secolare, che il Menochio a lui consacrò, non però interamente stampato prima del giorno nel quale gli venne meno la vita, il che accadde il 10 agosto 1607 (39). Il libro quarto, ultimo di quest'opera, non entrò che dopo nella pubblica ragione.

L'epistola dedicatoria rivela come l'autore attese in quel lavoro a rischiarare la teorica della giurisdizione delle predette due potestà. Doppio encomio meritossi nel comporlo e pel giovevolissimo fine pensato, ch'era la diminuzione delle acerbe controversie, le quali si moltiplicavano, e per l'assunto travagliosissimo tolto sopra di sè di sporre dettami di diritto pubblico ecclesiastico in un'età, in cui i principii fondamentali di questo erano tra folte tenebre dell'ignoranza ravvolti. Libero dai pregiudizj di quel tempo, rimise nell'antica purezza la distinzione delle potestà spirituale e temporale costituite, al dire anche di Giustiniano, per sommo beneficio del Supremo Facitore nella cristiana comunanza a regolare rispettivamente le cause di divino e di diritto umano (40). Da questa

diversità di poteri, che opinioni mal digestite avevano oscurata, dedusse le norme di esercitarli senza conflitto, e le accomodò alle cause ecclesiastiche, alle civili ed alle miste. E nel riguardare alla mutua independenza dell'autorità della Chiesa e del Civile Impero nelle loro cose essenziali, non mai si dilungò dall'avviso sanissimo, convenire alle medesime soprattutto lo stare in perfetta concordia, perchè più sicuro e maestevole sia il reggimento dell'uno e più solidata la difensione dell'altra (41).

Le opere di che feci parola sono le principali di Jacopo Menochio. Essendo più che bastevoli a palesare le sue mirabili cognizioni, l'ingegno suo potentissimo, serberò silenzio sopra dieci di lui opere minori. È certamente oggetto di alto stupore numero sì portentoso di scritti, la più parte di gran mole prodotti dalle meditazioni di un uomo circondato di gravissime sollecitudini, delle quali nè l'ultima, nè la più lieve fu il carico di prole numerosa. Ei ne coltivò i cuori con giovevolissimo esempio, e gl'intelletti con preziosi documenti che fruttificarono per modo, che il Sovrano elesse questore quello de' figli di lui, il quale s'era dato allo studio delle leggi, ed altro di essi emerse preclaro pel sapere, e per doti di animo egregie (42) nella Compagnia instituita dall'immortale antagonista di Lutero (43).

La memoria di quest'antico italiano, che risplendette di chiarità e di scienza a modo di un grande luminare (44), fu da me rinfrescata pel fine da principio indicato, e perchè l'immagine sua accresca gli stimoli ne'viventi a far che gl'ingegni progrediscano eziandio nella coltura degli studii gravi. Solo coll'esercizio virile del pensiero si può toccare l'altezza dei destini del secolo dicianovesimo (45).

FINE.

NOTE

(1) Procurare al corso degli studii questa serietà è modo anco valevolissimo a scemare l'eccedente numero di studenti aspiranti a varie facoltà, che riesce d'aggravio allo Stato. Vedi le opere dell'immortale Gerdil, T. I, p. 158, ediz. rom.

(2) *Felicissimus cui contingit facere scribenda, et scribere facienda.*

(3) Biblioth. script. mediol., append. scriptor. præterm., pag. 2128.

(4) De Gymn. Patav. Comm. libri sex.

(5) La nomina fu fatta nel 1555. Vedi Jacob. Parod. *Elenc. priv. et actuum publ. Ticin. stud.*

(6) Dell'uso e dell'autorità della ragione civile nelle provincie dell'Imperio Occidentale dal dì che furono innondate dai Barbari sino a Lotario II, lib. 2, cap. 3.

(7) Histoire du droit romain au moyen age, second. édit. traduite de l'allemand, tom. 3, chap. 17; Paris, 1839. — Savigny, autore anche dell'opera cominciata col titolo *Sistema del diritto romano odierno*, fu promosso nel 1842 alla carica di ministro della giustizia nel Regno di Prussia. — Il dottissimo Carlo Troya, nel discorso *della condizione de' Romani vinti da Longobardi*, ediz. sec., Milano, 1844, conviene col Donato d'Asti suo concittadino, e col Savigny, intorno la durata del diritto romano in Italia; ma fa notare che l'Asti, il quale fu tra i primi a sostenere che nella nostra penisola non mai cessò quel diritto, doveva circoscrivere i suoi detti all'Italia Romana, ovvero alla non conquistata, e ai nuovi *Romani* venuti con Carlo Magno. Ma il giudiziosissimo consigliere Francesco Rezzonico, nelle osservazioni pubblicate sul discorso predetto, e ne' cenni nell'appendice al medesimo, addusse, in urbanissimi modi, argomenti di molta forza contro l'avviso del Troya.

(8) La scuola nominata *istorica* in giurisprudenza è quella della moderna Alemagna, ove, dicesi, averla fondata il celebre Gustavo Hugo, morto a Gottinga il 15 settembre 1844; si estende ne'Paesi Bassi, ed eziandio in Francia. Mette suo ufficio nello spiegare le leggi, con sporre ciò che il legislatore ha dovuto e potuto dire. I seguaci di essa si attengono alle cause di ciascuna disposizione, alla serie degli avvenimenti, ai quali questa deve la sua origine, ed istoricamente cercano di rimovere le oscurità, di togliere le antinomie, che sovente

procedono da anacronismo, il quale ha fatto ricevere vocaboli nel senso attribuito in epoca posteriore, che, essendo diverso dalla significazione che avevano in tempo antipassato, non si riferisce più allo stesso oggetto del primitivo significato.

Dalla scuola storica differisce quella denominata *prammatica* ovvero *dogmatica*, la quale si tiene contenta a spiegare le leggi, tali come sono, a coglierne il senso dalle sole espressioni, e dall'analogia de'casi consimili. Essa, se non riesce a rendere il senso della legge bastevolmente chiaro nel suddetto modo, o a conciliare disposizioni discordanti fra loro, riconosce l'insufficienza sua; ma, non ostante ciò, applica le disposizioni oscure e contraddittorie con qualche finzione, ove faccia d'uopo, per diradare le tenebre, o menomare le antinomie.

Avvi un'altra scuola appellata dei *giureconsulti letterati*, o com'eglino si chiamano *elegantiores jurisconsulti*. Anche questa si attiene al testo della legge; ma è intenta, colle regole della critica, a chiarire ciò che direttamente non sa esporre o conciliare; si mette in forse sull'espressioni del legislatore, allorchè per una congettura più o meno fondata può emendarne il senso, e renderlo più chiaro, più preciso.

Nessuna di queste scuole ha preteso di escludere il metodo delle altre due. Anzi ciascuna di esse adduce come suo modello il Cujaccio. — *Meijer de la codification, deuxième lettre.*

(9) Tiraboschi, stor. della letter. ital., T. VII, part. I, lib. I. Modena, 1791.

(10) Erano fra questi Ajmone Cravetta da Savigliano, giureconsulto famoso, e Giovanni Argenterio, astigiano, medico di alto grido.

(11) Guglielmo Audisio, Preside della R.ª Accademia di Soperga, nel libro *della educazione morale e scientifica del clero conforme ai bisogni religiosi e civili.* Torino, 1844, di cui si parlò con moltissima lode nella Gazzetta Piemontese, numeri 126 e 127 dell'anno stesso.

(12) Quella Sovrana ebbe moltissima parte nella scelta fatta dal Duca del primo a suo cancelliere, e di Cujaccio a professore nella ristaurata università di Torino.

(13) Nel 1840 fu stampata la versione francese della sesta edizione.

(14) Discorso sopra la carità.

(15) Instit. de act., tit. VI, § 31.

(16) Judicia enim ancoræ legum sunt, ut leges reipublicæ.

BACON, APHORIS. 73.

(17) Ved. in ispecie i responsi 17, 31, 51, 52, 79, 82, 99.

(18) Resp. 1, 20, 25, 32, 54, 65, 75.

(19) Resp. 9, 225.

(20) L'autore fu giovanni Bottero, nato in Bene, città del Piemonte, il quale prima fu segretario al santo Cardinale Carlo Borromeo, poi agente in Parigi del Duca Carlo Emanuele I, indi institutore de'Principi di Savoia. Vedi l'elogio scritto dal suddetto Conte Napione.

(21) Resp. 1000; in principio del quale sono citati gli editti promulgati dai Governatori di Milano sulla seminagione de' risi. Da uno di quegli editti, del 7 settembre 1569, appare che il riso si macinava come il frumento, mentre il Duca di Alburquerque ordinò nell'editto stesso d'introdurre in Milano e nelle altre città la farina di riso, grano che, al dire del Calvino nel suo *Lexicon juris, verbo oriza,* si annoverava anticamente fra le spezie di frumento. Il divieto di seminar risi nella provincia di Novara, pubblicato coll' editto 24 settembre 1583 dal Duca di Terranova, fu abolito colla grida 20 gennaro 1585, perchè fu riconosciuto che con tale seminagione si dava moto alle acque, le quali sarebbero rimase stagnanti con danno della pubblica salute.

(22) Resp. 702.

(23) Roland. Cavagnolius, obs. leg. et jur. ad responsa I. C. D. Celeberr. Jacob. Menoch.

(24) . . . . . Neque ego illi detrahere ausim
Hærentem capiti multa cum laude coronam.

Lib. I, satir. X

(25) Un aureo pesava qualche cosa di più d'uno zecchino de'nostri tempi. — *Eckel,* Lezioni numismatiche presso Vermiglioli, elementi di Archeologia, lez. XVIII.

(26) *D'Aguesseau,* T. II *de ses ouvres : Pratobevera, sulla prova in genere, versione dal tedesco. Verona* 1837, §§ 1, 8. — La confessione giudiziale, le deposizioni dei

testimonj, il giuramento prestato, il giudizio de'periti, il documento scritto, privato o pubblico, si hanno per mezzi di prova in quanto che si presume che quegli il quale in modo formale dichiara vero un fatto, o pronuncia intorno a qualche circostanza di fatto il suo avviso, non dica scientemente il falso a danno suo o di altrui. E perciò disse bene *Domat (Le leggi civili nel loro ordine naturale, prefazione al titolo delle prove e presunzioni)*, che la forza eziandio di questi mezzi di prova consiste nella illazione inferita da una verità legalmente conosciuta per stabilire la verità, di cui si cerca la prova.

(27) Exercit. curios. disp. de directa proband. negativ., vol. II.

(28) Exerc. ad Pand. de collis. præs. Com. IV.

(29) Oper. citat. di sopra, lib. 3.

(30) Oeuvres, T. II.

(31) Della Condotta delle acque, vol. V, c. 2.

(32) De præsumpt., lib. I, quæst. 13.

(33) Principj fondamentali di diritto amministrativo, lib. II, cap. I.

(34) Trattati sulla prova in genere, versione di sopra citata, nota alla pag. 58.

(35) Oper. cit., T. IV, pag. 47.

(36) Constit. Domin. Mediol., de Senat.

(37) Constit. Domin. Mediol., de Offic. Quæst. extr. red.

(38) Della dignità de'questori scrisse nel consiglio 902, in cui trattò anche dell'ordine delle dignità.

(39) Morì in Milano; il suo corpo fu trasferito in Pavia, e deposto nella chiesa di Santa Maria Incoronata, detta di *Canevanova;* ed è ricordato nella seguente epigrafe di Claudio Achillino Bolognese:

JACOBUS MENOCHIUS
MAGNUM JUSTITIAE ORACULUM
IN PEDEMONTANA PATAVINA TICINENSI CATHEDRA
TUM MEDIOLANI
CUM SENATOREM MOX PRAESIDEM ET REGIUM AGERET CONSILIARIUM
DENIQUE IN ORBE UNIVERSO AUDITUM
HIC JACET
CONSULTI TAMEN ADHUC RESPONDERET
SI PLURA QUAM SCRIPSIT DICI POSSENT
OBIIT ANNO CHRISTIANO MDCVII
DIE X AUGUSTI
NATUS ANNORUM LXXV.

Nel 1828 la contessa Eleonora Paleari Arigoni, vedova ed erede universale del conte Carlo Paleari, discendente dalla contessa Giuseppa Paleari, che fu consorte dell'ultimo superstite della famiglia Menochio, fece dono all' università di Pavia del busto in marmo di Jacopo Menochio, monumento ch'era

nella casa Paleari nella pieve di Albignolo in Lumellina, ed ora è in una nicchia sotto i portici dell'università coll'inscrizione:

JACOP · MENOCH · JUR · CONSULTISS.
HUJUS · ARCHIGYMN · LUM · ET · ORNAMENT.
IMAGINEM · EX · PRIV · IN · PUB · HONESTIORI · LOCO
ELEONORIA · PALEARIA · ARRIGONIA · COM.
P · C · ANNO · MDCCCXXVIII.

In Padova al Prato della Valle fu innalzata al Menochio una statua, a piede della quale si legge:

JACOPO MENOCHIO
SUMMO JURICONSULTO
HIERONYMI FILIO
PATRICIO TICINENSI
SENATUS MEDIOLAN. PRAESIDI
A. MDCVII
ALBERICUS XII ATESTIUS
VICE-COMES TRIVVULTIUS
BARBIANI BELGIOJOSI
ET S. R. IMPERII
PRINCEPS
EX PRIMARIIS HISPANIARUM
MAGNATIBUS
AUREI VELLERIS EQUES
ANTONI T. PRINCIPIS
FILIUS
TANTO VIRO BENEMERENTISSIMO
P.
A. MDCCLXXXV.

(40) Maxima quidem in hominibus sunt dona Dei a superna collata clementia, *Sacerdotium et Imperium;* et illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis praesidens ac diligentiam exibens; ex uno eodemque principio utraque procedentia, humanam exornant vitam. — *Novell. costit. VI in pr.*

(41) Status Imperii gloriosus regitur, et Sanctae Ecclesiae vigor solidatur, cum Sacerdotium et Imperium in unitate concordiae conjunguntur. — *Gregor. VII, lib. I, epist.* 19.

(42) Fu Giovanni Stefano Menochio autore delle *Istituzioni politiche ed economiche* tratte dalla Scrittura sacra; del *Trattato della Repubblica degli Ebrei;* e di un *Commentario sulla Scrittura sacra.*

(43) Così è chiamato sant'Ignazio di Lojola dall'autore del conto reso della Storia del Papato di Leopoldo Ranke nella *Quaterly Review.*

(44) Ved. Senat. Mediol. Horatii Landi. — Guid. Pancirol. de Claris Leg. Interp. — De Gymn. Pat. Anton. Ricobon. Comm. — Portenar. de Felic. Pad. — Papad. Histor. Gymn. Patav. — Argelati, Bibliot. script. Mediol. append. script. praeterm. — Artur. Duc de usu et auctor. jur. civ. rom. — Terrasson istor. della Giurisp. rom., versione ital.

(45) Cousin, Introd. à l'Histoire de la phil. Leçon II.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 070372914